Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 209 del 6 agosto 1963

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 6 agosto 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 1963.

Approvazione del regolamento concernente la determinazione del numero e della competenza dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, nonchè le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per le cooptazioni e per le nomine dei relativi membri.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 1963.

Elezione dei membri dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche di cui alle lettere a), b), c), d), e), dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 1963.

Approvazione del regolamento concernente la determinazione del numero e della competenza dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, nonchè le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per le cooptazioni e per le nomine dei relativi membri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente la organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia;

Sentito il Comitato Interministeriale per la Ricostruzione (C.I.R.), integrato ai sensi dell'articolo 1 della legge anzidetta;

Sulla proposta del Consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche;

Decreta:

E' approvato l'unito Regolamento concernente la determinazione del numero e della competenza dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche nonchè le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per le cooptazioni e per le nomine dei relativi membri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1963

LEONE

Regolamento concernente la determinazione del numero e della competenza dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche nonchè le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per le cooptazioni e per le nomine dei relativi membri.

CAPO I

COSTITUZIONE DEI COMITATI NAZIONALI DI CONSULENZA

Art. 1.

In seno al Consiglio nazionale delle ricerche sono costituiti undici Comitati nazionali di consulenza con le seguenti denominazioni e competenze:

1) Comitato nazionale per le scienze matematiche;

2) Comitato nazionale per le scienze fisiche;

3) Comitato nazionale per le scienze chimiche;

4) Comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche;

5) Comitato nazionale per le scienze geologiche e minerarie;

6) Comitato nazionale per le scienze agrarie;

7) Comitato nazionale per le scienze di ingegneria e di architettura;

8) Comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche;

9) Comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche;

10) Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche;

11) Comitato nazionale per le ricerche tecnologiche.

Art. 2.

I membri dei Comitati nazionali, di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, sono ripartiti tra i vari Comitati, fatta eccezione per il Comitato nazionale per le ricerche tecnologiche, come segue:

COMITATI	Membri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283						
	lett. *a*)	lett. *b*)	lett. *c*)	lett. *d*)	lett. *e*)	lett. *f*)	lett. *g*)
1. Scienze matematiche	4	—	1	—	1	1	1
2. Scienze fisiche	5	—	2	—	2	1	1
3. Scienze chimiche	6	—	2	—	3	2	1
4. Scienze biologiche e mediche	14	—	4	—	3	1	2
5. Scienze geologiche e minerarie	3	—	1	—	1	1	1
6. Scienze agrarie	6	—	2	—	3	2	1
7. Scienze d'ingegneria e architettura	10	—	4	—	2	2	1
8. Scienze storiche, filosofiche e filologiche	—	12	—	4	2	—	2
9. Scienze giuridiche e politiche	—	6	—	2	1	—	1
10. Scienze economiche, sociologiche e statistiche	—	6	—	2	2	2	1
Totali	48	24	16	8	20	12	12

Art. 3.

Il Comitato nazionale per le ricerche tecnologiche è costituito da 12 membri eletti dall'Assemblea plenaria prevista dall'art. 44 del presente regolamento fra coloro che già fanno parte di altri Comitati nazionali.

Di detti membri almeno sei dovranno appartenere alle categorie di cui alle lettere *e*) ed *f*) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283.

Ciascun componente dell'Assemblea vota quattro nomi. Risulteranno eletti coloro che riporteranno il maggior numero di voti.

Art. 4.

Ai fini delle elezioni dei membri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, per ogni Comitato nazionale, con esclusione del Comitato nazionale per le ricerche tecnologiche è costituito un Collegio elettorale.

Per ogni Comitato nazionale hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, nei rispettivi corpi votanti, i professori universitari di ruolo, gli assistenti di ruolo e i professori incaricati delle Università, nonchè gli esperti ed i ricercatori addetti ad organismi di ricerca non universitari, dipendenti da Amministrazioni statali.

Art. 5.

Alle operazioni elettorali ed agli scrutini sovraintende una Commissione formata di sette membri effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio di presidenza del CNR fra professori universitari di ruolo, assistenti, professori incaricati, esperti o ricercatori.

La Commissione, nella sua prima adunanza, elegge il presidente.

La Commissione dura in carica un quadriennio: i suoi componenti non possono essere riconfermati per il quadriennio immediatamente successivo.

Esercita le funzioni di segretario della Commissione il capo dell'ufficio affari generali e ordinamento del CNR.

Art. 6.

La procedura per l'elezione dei 48 e dei 24 membri dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, si svolge in due tempi: formazione delle liste dei candidati ed elezioni.

Art. 7.

I gruppi di discipline ai quali sono assegnati, in ragione di un posto per ciascun gruppo, i 48 ed i 24 posti di cui al precedente art. 5, sono determinati rispettivamente nella tabella *A* e nella tabella *B* allegate al presente regolamento.

Art. 8.

La votazione per la formazione delle liste dei candidati si effettua per gruppo di discipline e ad essa prendono parte i professori di ruolo, sia ordinari che straordinari, delle cattedre universitarie corrispondenti alle discipline comprese in ognuno dei gruppi di cui alle allegate tabelle *A* e *B*.

L'elenco nominativo dei professori di ruolo, che hanno titolo per prendere parte alla votazione per la formazione delle liste dei candidati nei gruppi di cui all'art. 7, è formato dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato al Consiglio nazionale delle ricerche.

I professori predetti designano ciascuno un nome. Il designato deve essere prescelto tra i professori di ruolo delle cattedre corrispondenti alle discipline comprese nel rispettivo gruppo.

I professori di ruolo di una cattedra universitaria che abbiano l'incarico di altro insegnamento non possono procedere a designazioni, nè essere designati, se non per la disciplina corrispondente alla cattedra di ruolo da essi ricoperta.

Art. 9.

La Commissione di cui all'art. 5 provvede alla spedizione di una scheda di designazione a ciascuno dei professori compresi nell'elenco di cui al secondo comma dell'art. 8, con l'indicazione del termine entro il quale la scheda stessa dovrà essere consegnata al direttore amministrativo della Università o Istituto superiore a norma del terzo comma dell'art. 10

Le schede vengono inviate ai destinatari a mezzo di lettera raccomandata presso l'Istituto a cui appartengono, non prima che siano decorsi cinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* degli elenchi di cui all'art. 28.

Art. 10.

Ricevuta la scheda, ciascun professore scrive, in modo chiaro e leggibile, sulla riga tracciata nella parte centrale di essa cognome e nome del candidato che egli intende designare.

Eventuali designazioni in eccedenza sono nulle, ma la prima rimane valida.

Chiusa la scheda il professore la consegna personalmente, entro il termine previsto nell'art. 9, al direttore amministrativo della propria Università od Istituto superiore, ovvero qualora si trovi fuori sede, al direttore amministrativo di altra Università.

Il direttore amministrativo provvede alla raccolta delle schede e ne cura, entro cinque giorni dalla scadenza del termine sopraindicato, l'invio al Consiglio nazionale delle ricerche in plico raccomandato espresso, insieme all'elenco nominativo dei professori che hanno consegnato la scheda.

Non si tiene conto delle schede pervenute dopo la scadenza del termine indicato nell'art. 9.

Il segretario della Commissione di cui all'art. 5 cura, sotto la sua responsabilità, la custodia dei plichi, man mano che pervengono al Consiglio, e nel giorno stabilito per lo scrutinio, li consegna al presidente della Commissione stessa.

Art. 11.

Le operazioni di scrutinio per la formazione delle liste hanno inizio nella sede del Consiglio nazionale delle ricerche, non prima del settimo e non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza del termine di cui all'art. 9.

La Commissione:

a) procede all'apertura delle buste contenenti le schede;
b) compie la verifica dei votanti sui relativi elenchi;
c) introduce le schede in apposite urne;
d) procede, successivamente, allo spoglio delle schede ed allo scrutinio dei voti di designazione.

Art. 12.

Terminate le operazioni di scrutinio, la Commissione, in base ai risultati dello scrutinio stesso, procede alla formazione, per ciascun Comitato, di due liste di candidati da sottoporre, Comitato per Comitato, al voto dei professori appartenenti ai collegi corrispondenti.

La prima lista comprende, per ogni gruppo di discipline, il nome di colui che, nella procedura di designazione, ha ottenuto il maggior numero di voti. La seconda lista comprende, per ogni gruppo di discipline, il nome di colui che è risultato secondo nella graduatoria delle designazioni.

Le due liste di ogni Comitato sono riportate nelle rispettive schede di votazione.

Art. 13.

Ciascun professore dispone di un voto per ognuno dei gruppi di discipline assegnati al Comitato per il quale è chiamato a votare.

Per ogni singolo gruppo il votante esprime il proprio voto tracciando un segno a fianco del nome del candidato da lui preferito, indipendentemente dalla appartenenza del candidato all'una o all'altra lista.

Art. 14.

Lo scrutinio delle schede di elezione è effettuato dalla Commissione di cui all'art. 5 con le stesse modalità indicate nel secondo comma dell'art. 11.

La Commissione determina quindi:

1) per ciascuna lista, la somma dei voti riportati da tutti i candidati;

2) i voti riportati da ogni singolo candidato.

Art. 15.

I posti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, a disposizione di ogni singolo Comitato a norma dell'art. 2 del presente regolamento, sono ripartiti, tra la lista che ha riportato il maggior numero di voti e l'altra lista, come segue:

COMITATI	Posti assegnati alla lista che ha riportato maggior numeri di voti	Posti assegnati alla lista che ha riportato minor numeri di voti
1. Scienze matematiche	3	1
2. Scienze fisiche	3	2
3. Scienze chimiche	4	2
4. Scienze biologiche e mediche	10	4
5. Scienze geologiche e minerarie	2	1
6. Scienze agrarie	4	2
7. Scienze di ingegneria e di architettura	7	3
8. Scienze storiche, filosofiche e filologiche	8	4
9. Scienze giuridiche e politiche	4	2
10. Scienze economiche, sociologiche e statistiche	4	2

La ripartizione opera solo quando i voti riportati dalla lista che ha totalizzato minor numero di voti, assommino almeno al 20 % del totale dei voti validi. In caso contrario tutti i posti saranno assegnati alla lista che ha riportato la maggioranza dei voti.

Nel caso che le due liste riportino ugual numero di voti, i posti assegnati al Comitato, cui le liste stesse si riferiscono, verranno assegnati per metà ad una lista e per metà all'altra lista.

Qualora tale circostanza si verifichi per le liste dei Comitati per le scienze fisiche e per le scienze geologiche e minerarie, per il quinto e, rispettivamente, per il terzo posto, verrà proclamato eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti nel gruppo non ancora coperto.

Art. 16.

La Commissione di cui all'art. 5, compila, per le due liste, una graduatoria unica sulla base dei voti riportati individualmente da ogni candidato.

Vengono proclamati eletti, nell'ambito dei posti assegnati alle due liste a norma del precedente articolo, uno per ogni gruppo di discipline, i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Art. 17.

L'elezione dei 16 e degli 8 membri dei Comitati nazionali di consulenza, di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, ha luogo, per ogni Comitato, secondo la ripartizione stabilita nell'art. 2 del presente regolamento, sulla base delle discipline afferenti al Comitato stesso

Art. 18.

Alla votazione per le elezioni di cui al precedente articolo, prendono parte gli assistenti universitari di ruolo ed i professori universitari incaricati.

L'elenco nominativo degli aventi diritto a votare per ogni singolo Comitato è formato dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato al Consiglio nazionale delle ricerche.

Gli assistenti di ruolo che siano anche incaricati di insegnamento, non possono votare, nè essere votati, se non per la disciplina corrispondente alla loro qualifica di assistenti

I professori incaricati che siano titolari di più di un incarico di insegnamento non possono votare, nè essere votati, se non per la disciplina corrispondente al primo incarico ad essi conferito.

Art. 19.

Ciascun elettore dispone di un solo voto e lo esprime scrivendo in modo chiaro e leggibile, sulla riga tracciata nella parte centrale delle schede, cognome e nome del candidato che egli intende votare.

Eventuali nomi in eccedenza sono nulli, ma il primo rimane valido.

Il candidato deve essere prescelto tra gli assistenti di ruolo ed i professori incaricati iscritti nell'elenco relativo al Comitato per il quale l'elettore è chiamato a votare.

Art. 20.

La Commissione di cui all'art. 5, dopo aver effettuato lo scrutinio delle schede di elezione, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 11, proclama eletti, nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni singolo Comitato, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

Art. 21.

L'elezione dei 20 membri dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche di cui alla lettera *e*) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, ha luogo, per ogni Comitato, secondo la ripartizione stabilita nell'articolo 2 del presente regolamento, sulla base delle discipline afferenti al Comitato stesso.

Ai fini delle elezioni, gli esperti ed i ricercatori sono ripartiti dal presidente del CNR nelle liste dei votanti per i vari Comitati, in ragione delle discipline scientifiche da essi coltivate.

Art. 22.

Le Amministrazioni statali competenti formano e comunicano al CNR l'elenco degli organismi non universitari di ricerca scientifica da esse dipendenti, nonchè l'elenco degli esperti e dei ricercatori addetti a ciascuno degli organismi stessi con l'indicazione delle discipline scientifiche dai medesimi coltivate.

Sono inclusi nell'elenco gli esperti ed i ricercatori che svolgono effettivamente vere e proprie funzioni di ricerca scientifica nelle discipline di competenza dei Comitati nazionali.

Gli esperti e ricercatori che siano anche incaricati di insegnamento universitario non possono votare, nè essere votati, se non in qualità di esperti e ricercatori.

Per le modalità delle elezioni e degli scrutini, nonchè per la proclamazione degli eletti, nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni singolo Comitato, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20.

Il candidato deve essere prescelto tra gli esperti ed i ricercatori iscritti nell'elenco relativo al Comitato per il quale l'elettore è chiamato a votare.

Art. 23.

A cura del Consiglio nazionale delle ricerche sono costituiti presso ciascuna Università o Istituto superiore uno o più seggi elettorali, ad ognuno dei quali è preposto un professore universitario di ruolo coadiuvato da due assistenti o professori incaricati e da un funzionario del CNR, che esercita le funzioni di segretario.

I componenti del seggio sono nominati dalla Commissione di cui all'art. 5.

Art. 24.

La Commissione di cui all'art. 5 provvede ad inviare a ciascuno degli aventi diritto al voto un certificato dal quale risultano:

a) il Comitato nazionale per il quale l'elettore è chiamato a votare;

b) il seggio al quale l'elettore è assegnato;

c) il giorno e le ore di votazione.

La Commissione provvede altresì ad inviare ad ogni seggio elettorale l'elenco degli elettori assegnati al seggio stesso.

Tutte le votazioni sono individuali e segrete e sono fatte a mezzo di schede fornite dal CNR.

Art. 25.

L'elettore dopo aver consegnato il certificato, e dimostrato la propria identità, ritira dal presidente del seggio la scheda di votazione ed esprime il proprio voto secondo le modalità stabilite, per le varie categorie di votanti, negli articoli 13, 19 e 22.

Chiusa la scheda, il votante la riconsegna al presidente il quale la introduce in un'unica urna.

Art. 26.

Terminate le operazioni di voto, il presidente del seggio procede al controllo del numero dei votanti, accertandone la rispondenza con il numero delle schede votate.

Redige quindi un verbale contenente le seguenti notizie:

a) numero delle schede ricevute dal CNR per ogni singolo Comitato;

b) numero delle schede votate per ogni singolo Comitato;

c) numero delle schede non utilizzate per ogni singolo Comitato.

Predispone, quindi, un plico contenente:

a) le schede votate;

b) le schede non utilizzate;

c) il verbale;

d) l'elenco dei votanti;

e) la lista degli elettori iscritti al seggio;

f) i certificati consegnati da coloro che hanno votato,

e, sigillatolo, lo affida al segretario che ne rilascia ricevuta e ne cura personalmente la consegna alla Commissione di cui all'art. 5

Art. 27.

Ogni elettore, anche se appartenente a più di una categoria degli aventi diritto a voto, non può votare più di una volta.

Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Nella votazione di cui all'art. 13, sono nulli i voti espressi per i due candidati che appartengono allo stesso gruppo di discipline.

Art. 28.

Nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione di cui all'art. 5, gli elenchi di tutti gli aventi diritto al voto saranno pubblicati in apposito Supplemento della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Avverso le omissioni o le errate iscrizioni è ammesso ricorso alla Commissione predetta entro 20 giorni dalla data di pubblicazione.

Le decisioni relative ai ricorsi ed alle eventuali conseguenti rettifiche sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente l'elenco degli elettori e le rettifiche, deve essere depositata presso il direttore amministrativo di ogni Università od Istituto superiore, nonchè presso ciascun seggio elettorale.

Art. 29.

Qualora due candidati abbiano riportato ugual numero di voti risulterà eletto colui che abbia una maggiore anzianità nel ruolo di appartenenza o, se trattisi di personale non di ruolo, che abbia maggiore anzianità nell'impiego o incarico che dà titolo per partecipare alle elezioni. A parità di anzianità risulterà eletto colui che ha età maggiore.

I voti attribuiti a candidati non eleggibili a norma dell'art. 4, terzo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 283 sono nulli.

Art. 30.

Tutti i requisiti previsti nel capo I del presente regolamento devono essere posseduti dagli interessati alla data di pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto al voto, di cui all'art. 28.

Art. 31.

Le elezioni sono indette, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, almeno 90 giorni prima della scadenza del quadriennio di carica dei Comitati nazionali di consulenza.

Il decreto che indice le elezioni è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 32.

I membri di cui all'art. 4, lettera *f*), della legge 2 marzo 1963, n. 283, sono prescelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, avuto riguardo alla ripartizione di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 33.

I 12 membri dei Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui alla lettera *g*) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, ripartiti secondo l'art. 2 del presente regolamento, sono eletti, in apposita adunanza, dai componenti dei Comitati, eletti o nominati a norma dei precedenti articoli.

Ciascun componente ha diritto a votare otto nomi.

I voti espressi in eccedenza sono nulli.

L'adunanza è indetta dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, che la presiede, e non è valida se non sono presenti almeno novanta dei componenti cui spetta di procedere alla elezione.

I convenuti designano due fra i rappresentanti per coadiuvare il presidente nelle operazioni relative alle elezioni di cui trattasi.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal capo dell'ufficio affari generali e ordinamento del CNR.

Le votazioni hanno luogo per scrutinio segreto.

Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità avrà la preferenza il più anziano di età.

Art. 34.

Terminate tutte le operazioni di voto e di nomina, ai sensi dei precedenti articoli, la composizione nominativa dei singoli Comitati nazionali è determinata con ordinanza del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

I risultati delle elezioni e la composizione dei Comitati nazionali sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 35.

In caso di morte, oppure di dimissioni o di perdita dei requisiti di eleggibilità, accertate dal Consiglio di Presidenza del CNR, di uno dei membri dei Comitati nazionali, si procede come segue:

a) se trattasi di uno dei membri di cui alle lettere *a*) *b*) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, si procede ad una nuova elezione, alla quale prendono parte i professori iscritti nelle liste elettorali del Comitato al quale apparteneva il membro da sostituire.

Possono essere votati soltanto coloro che facciano parte del medesimo gruppo di discipline rimasto scoperto.

L'elezione ha luogo con le modalità stabilite negli articoli 9 e 10 del presente regolamento;

b) se trattasi di uno dei membri di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), dell'art. 4 della legge sopraindicata, viene chiamato a far parte dei Comitati, in sua sostituzione, la persona che, nella corrispondente votazione ha riportato, dopo il membro da sostituire, il maggior numero di voti; tuttavia dopo la terza sostituzione si procede a nuova elezione, con le modalità previste nel presente regolamento;

c) se trattasi di uno dei 12 membri nominati ai sensi dell'art. 4 della lettera *f*), della legge sopraindicata, si procede ad una nuova nomina;

d) se trattasi di uno dei 12 membri di cui alla lettera *g*) del citato art. 4, si procede ad una nuova elezione ai sensi dell'art. 33.

I membri subentranti restano in carica soltanto per il periodo di tempo necessario al completamento del quadriennio di funzionamento dei Comitati nazionali.

Non si fa luogo alla procedura stabilita nei precedenti commi, qualora la vacanza si verifichi entro i sei mesi che precedono la scadenza del quadriennio di carica dei Comitati.

Art. 36.

Ad ogni Comitato nazionale sono preposti

a) un presidente;

b) un Consiglio direttivo, presieduto dallo stesso presidente e composto di due a quattro membri.

Il presidente ed il Consiglio direttivo sono seperatamente eletti, con votazione segreta, dai componenti del Comitato riuniti in assemblea. Per l'elezione dei membri del Consiglio direttivo ciascun componente vota un solo nome.

Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate da uno dei membri del Consiglio direttivo, scelto dal presidente.

Per la validità delle elezioni è richiesta la presenza di almeno i due terzi dei componenti del Comitato.

Art. 37.

Ai membri dei Comitati nazionali non può essere affidata, durante il periodo di esercizio della carica, la direzione di nuovi organi di ricerca del CNR. Essi possono non di meno essere chiamati a far parte di organi collegiali di direzione preposti a tali organi.

Capo II
COMPETENZE DEI COMITATI NAZIONALI E DEI RELATIVI ORGANI

Art. 38.

Ai fini della consulenza scientifica e tecnica, i Comitati nazionali esaminano e studiano, secondo le rispettive competenze, le questioni ad essi sottoposte dal presidente del CNR.

I Comitati nazionali possono inoltre assumere tutte le iniziative, che ritengano utili ai fini dei compiti devoluti al CNR, e farne oggetto di motivate proposte al Consiglio di presidenza.

Art. 39.

L'attività di studio e di consulenza, di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, si esplica, nell'ambito della competenza dei singoli Comitati, sui seguenti argomenti:

1) atti preparatori della relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia e schemi di programma di ricerche annuali o pluriennali e relativi provvedimenti di attuazione, indicati nell'art. 2 della legge 2 marzo 1963, n. 283;

2) programmazione delle ricerche promosse dal CNR o da altri enti e persone, e relativo giudizio di precedenza, sia di merito sia di tempo, che debbono avere le ricerche medesime;

3) questioni relative alla istituzione, funzionamento, trasformazione, soppressione di istituti, laboratori, centri di studio, ed altri organi di ricerca del CNR;

4) richieste di assegnazione di contributi per studi, ricerche e missioni scientifiche;

5) richieste di assegnazione di personale scientifico e tecnico a carico del bilancio del CNR;

6) questioni relative alle pubblicazioni del CNR o a quelle sovvenzionate dallo stesso Consiglio o da quest'ultimo patrocinate;

7) criteri per l'indizione e l'espletamento dei concorsi relativi a borse di studio all'interno ed all'estero curata dal CNR;

8) questioni relative all'assistenza tecnica a favore della ricerca;

9) direttive per la redazione delle norme tecniche, di cui all'art. 4, decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82;

10) proposte per l'organizzazione od il finanziamento di congressi e convegni scientifici nazionali ed internazionali;

11) affari inerenti ai rapporti con le organizzazioni internazionali, nonchè all'invio e alla composizione di delegazioni italiane a congressi e riunioni internazionali.

I Comitati nazionali sono inoltre chiamati a seguire lo svolgimento delle ricerche che, parzialmente o totalmente, sono curate dal CNR ed a dare il loro parere sulle relazioni scientifiche presentate dagli organi di ricerca del CNR, dagli assegnatari di contributi e di borse, in merito all'attività svolta.

Art. 40.

Il presidente di ciascun Comitato nazionale:

a) convoca e presiede le adunanze del Comitato e del Consiglio direttivo;

b) comunica al presidente del CNR le deliberazioni adottate dai predetti organi;

c) cura, coadiuvato dal segretario ed a mezzo dei competenti servizi del CNR, l'istruttoria delle pratiche da sottoporre all'esame dei relatori.

In caso di assenza, il presidente del Comitato è sostituito dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

Art. 41.

Il Consiglio direttivo di ogni Comitato nazionale:

a) sovraintende all'attività del Comitato e ne regola il funzionamento;

b) in caso di urgenza, adotta, sotto la propria responsabilità, le deliberazioni spettanti al Comitato, salvo a sottoporle a quest'ultimo nella prossima adunanza per la ratifica;

c) redige, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione contenente il compendio dell'attività del Comitato nel precedente esercizio; le osservazioni riguardo all'attività di ricerca nelle discipline di competenza; le proposte dirette ad assicurare e ad accrescere l'efficienza del CNR.

Art. 42.

Il segretario di ciascun Comitato nazionale:

a) coadiuva il presidente del Comitato nell'esercizio delle sue attribuzioni;

b) predispone la trattazione degli affari di competenza del Comitato, indicati nell'art. 39;

c) redige, in collaborazione con i competenti uffici del CNR, i verbali delle adunanze del Comitato e del Consiglio direttivo;

d) cura la raccolta delle relazioni scientifiche di cui all'ultimo comma dell'art. 39 e le presenta al Comitato corredate da una nota illustrativa;

e) predispone la relazione di cui all'art. 41, lettera *c*);

f) svolge tutte le altre attribuzioni conferitegli dal presidente e dal Consiglio direttivo del Comitato.

La trattazione degli affari amministrativi di competenza dei Comitati è disimpegnata dagli uffici della segreteria generale del CNR.

Art. 43.

Il presidente del CNR, può disporre che l'esame di questioni che investano l'attività di più Comitati sia compiuto dai Comitati interessati in seduta comune.

In tal caso, l'adunanza è presieduta dal presidente del Comitato più anziano d'età e le funzioni di segretario sono esercitate da uno dei segretari, designato dal presidente medesimo.

Art. 44.

L'assemblea plenaria prevista nell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, è convocata dal presidente del CNR, che la presiede con diritto di voto:

a) per pronunciarsi, a norma dell'art. 2 della legge medesima, in merito alla relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia, ed alle conseguenti proposte di programmi annuali e pluriennali e di provvedimenti per l'attuazione dei programmi medesimi;

b) per l'esame di affari di carattere generale e di notevole importanza, previa audizione del Consiglio di presidenza;

c) negli altri casi previsti dal presente regolamento.

Nel caso di cui alla lettera *a*) la convocazione ha luogo entro il mese di maggio di ogni anno.

Nel caso di cui alle lettere *b*) e *c*), tutte le volte che le circostanze lo richiedano.

La convocazione prevista dalla lettera *b*) del presente articolo può esere disposta dal presidente del CNR; anche su motivata istanza di almeno 50 membri dei Comitati nazionali.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di metà più uno dei componenti.

Tutte le deliberazioni sono adottate con la maggioranza della metà più uno dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il segretario generale del CNR esercita le funzioni di segretario, coadiuvato dal capo ufficio affari generali e ordinamento.

TABELLA 1

Gruppi di discipline, determinati ai sensi dell'art. 7 del regolamento, per la elezione dei membri di cui alla lettera a) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283.

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE MATEMATICHE

Gruppo n. 01.01:

Analisi matematica;
Analisi matematica, algebrica ed infinitesimale;
Istituzioni di analisi superiore.

Gruppo n. 01.02:

Geometria,
Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno;
Geometria superiore;
Istituzioni di geometria superiore.

Gruppo n. 01.03:

Fisica matematica;
Meccanica razionale;
Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;
Meccanica razionale e statica grafica;
Meccanica superiore.

Gruppo n. 01.04:

Algebra;
Analisi numerica;
Calcolo delle probabilità;
Calcoli numerici e grafici;
Matematiche complementari.

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE FISICHE

Gruppo n. 02.01:

Astrofisica;
Astronomia;
Astronomia nautica.

Gruppo n. 02.02:

Fisica terrestre;
Fisica terrestre e climatologica;
Geodesia;
Mateorologia e oceanografia;
Topografia con elementi di geodesia.

Gruppo n. 02.03:

Fisica superiore;
Fisica teorica;
Istituzioni di fisica teorica;
Relatività.

Gruppo n. 02.04:

Fisica;
Fisica generale;
Fisica sperimentale.

Gruppo n. 02.05:

Fisica atomica;
Fisica dello stato solido;
Fisica nucleare;
Fisica nucleare applicata alla medicina;
Onde elettromagnetiche;
Ottica;
Radioattività;
Spettroscopia;
Struttura della materia.

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE CHIMICHE

Gruppo n. 03.01:

Chimica analitica;
Chimica generale e inorganica.

Gruppo n. 03.02:

Chimica fisica;
Chimica fisica con esercitazioni;
Chimica teorica;
Elettrochimica;
Strutturistica chimica.

Gruppo n. 03.03:

Chimica applicata;
Chimica e tecnologia dei prodotti ceramici;
Chimica generale ed applicata;
Metallurgia e metallografia;
Scienza dei metalli;
Siderurgia.

Gruppo n. 03.04:

Chimica industriale;
Chimica macromolecolare;
Impianti chimici;
Impianti industriali chimici;
Tecnologie chimiche speciali con esercitazioni.

Gruppo n. 03.05:

Chimica;
Chimica generale e inorganica con elementi di organica;
Chimica organica;
Chimica organica industriale.

Gruppo n. 03.06:

Chimica farmaceutica applicata;
Chimica farmaceutica e tossicologica.

COMITATO NAZIONALE
PER LE RICERCHE BIOLOGICHE E MEDICHE

Gruppo n. 04.01:

Anatomia topografica;
Anatomia umana normale;
Embriologia e morfologia sperimentale;
Istologia ed embriologia;
Istologia ed embriologia generale;
Storia della medicina.

Gruppo n. 04.02:

Anatomia comparata;
Antropologia;
Biologia e zoologia generale, compresa la genetica e la biologia delle razze;
Biologia generale;
Biologia marina;
Genetica;
Genetica medica;
Idrobiologia e pescicultura;
Zoologia.

Gruppo n. 04.03:

Chimica biologica;
Farmacognosia;
Farmacologia;
Farmacologia e farmacognosia.

Gruppo n. 04.04:

Fisiologia generale;
Fisiologia umana.

Gruppo n. 04.05:

Anatomia ed istologia patologica;
Patologia generale;
Tecnica e diagnostica istopatologica.

Gruppo n. 04.06:

Igiene;
Medicina del lavoro;
Medicina legale e delle assicurazioni (1);
Microbiologia;
Parassitologia.

Gruppo n. 04.07:

Clinica medica generale e terapia medica;
Gerontologia;
Patologia speciale medica e metodologia clinica;
Semeiotica medica;
Tisiologia.

Gruppo n. 04.08:

Clinica delle malattie infettive e delle malattie tropicali;
Clinica delle malattie infettive tropicali e subtropicali;
Clinica delle malattie tropicali e infettive;
Clinica pediatrica;
Malattie infettive;
Puericoltura;
Terapia medica sistematica e idrologia medica.

Gruppo n. 04.09:

Clinica delle malattie nervose e mentali;
Neurochirurgia;
Psichiatria;
Psicologia (2).

Gruppo n. 04.10:

Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
Anestesiologia;
Chirurgia plastica ricostruttiva;
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
Semeiotica chirurgica;
Urologia.

Gruppo n. 04.11:

Clinica dermosifilopatica;
Clinica oculistica;
Clinica odontoiatrica;
Clinica ortopedica;
Clinica ostetrica e ginecologica;
Clinica otorinolaringoiatrica;
Radiologia.

(1) Votano in questo « gruppo » i professori di medicina legale e delle assicurazioni delle Facoltà di Medicina e chirurgia.
(2) Votano in questo « gruppo » i professori di Psicologia delle Facoltà di Medicina e chirurgia.

Gruppo n. 04.12:

Botanica;
Botanica generale;
Botanica vegetale;
Fisiologia vegetale;
Flora ed erboristeria della Sardegna.

Gruppo n. 04.13:

Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia;
Anatomia e fisiologia degli animali domestici;
Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica;
Patologia generale ed anatomia patologica.

Gruppo n. 04.14:

Ispezione degli alimenti di origine animale;
Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;
Medicina legale e veterinaria;
Metodologia della ispezione degli animali macellati;
Microbiologia ed immunologia;
Ostetricia e ginecologia;
Patologia speciale e clinica chirurgica;
Patologia speciale e clinica medica;
Tecnica conserviera degli alimenti di origine animale;
Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica.

COMITATO NAZIONALE
PER LE SCIENZE GEOLOGICHE E MINERARIE

Gruppo n. 05.01:

Geochimica;
Mineralogia;
Petrografia.

Gruppo n. 05.02:

Geologia;
Paleontologia.

Gruppo n. 05.03:

Arte mineraria;
Geofisica applicata;
Geofisica mineraria;
Geologia applicata;
Giacimenti minerari;
Meccanica dei giacimenti di idrocarburi;
Mineralogia e geologia.

COMITATO NAZIONALE PER LE RICERCHE AGRARIE

Gruppo n. 06.01:

Chimica agraria;
Chimica forestale.

Gruppo n. 06.02:

Industrie agrarie (enologia, caseificio, oleificio);
Microbiologia agraria e tecnica;
Microbiologia del terreno.

Gruppo n. 06.03:

Agronomia generale e coltivazioni erbacee;
Apicoltura (prati, pascoli, agricoltura nelle regioni di montagna);
Allevamento vegetale;
Assestamento forestale;
Coltivazioni arboree;
Orticoltura e floricoltura;
Selvicoltura;
Sistemazioni idraulico-forestali;
Tecnologia e utilizzazioni forestali (compresa la meccanica applicata).

Gruppo n. 06.04:

Entomologia agraria;
Fisiopatologia;
Patologia forestale;
Patologia vegetale.

Gruppo n. 06.05:

Zoocoltura;
Zootecnica generale;
Zootecnica speciale;

Gruppo n. 06.06:

Economia e estimo forestale;
Economia e politica agraria (1);
Estimo rurale e contabilità;
Principi di economia generale e statistica.

COMITATO NAZIONALE
PER LE SCIENZE D'INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA

Gruppo n. 07.01:

Architettura degli interni, arredamento e decorazione;
Architettura e composizione architettonica;
Architettura tecnica;
Caratteri distributivi degli edifici;
Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti;
Composizione architettonica;
Decorazione;
Disegno;
Elementi costruttivi;
Elementi di architettura e rilievo dei monumenti;
Elementi di composizione;
Restauro dei monumenti;
Storia dell'arte e storia e stili dell'architettura;
Tecnica urbanistica;
Urbanistica.

Gruppo n. 07.02:

Aerodinamica;
Costruzioni aeronautiche;
Diritto aeronautico (2);
Elementi costruttivi del velivolo;
Gasdinamica;
Meccanica delle vibrazioni;
Progetto di aeromobili;
Tecnologia dei materiali dei motori e chimica della combustione.

Gruppo n. 07.03:

Architettura navale;
Costruzioni navali mercantili.

Gruppo n. 07.04:

Campi elettromagnetici e circuiti;
Comunicazioni elettriche;
Elettronica;
Elettronica applicata;
Misure elettriche;
Radiotecnica;
Reti per telecomunicazioni;
Teoria e tecnica delle onde elettromagnetiche.

Gruppo n. 07.05:

Costruzione di macchine elettriche;
Elettrotecnica;
Impianti elettrici;
Impianti industriali elettrici;
Macchine elettriche.

Gruppo n. 07.06:

Fisica tecnica;
Impianti nucleari;
Tecnologia meccanica;
Tecnologie speciali;
Termodinamica applicata;
Termodinamica e termocinetica applicate.

(1) Votano in questo « gruppo » i professori di Economia e politica agraria delle Facoltà di Scienze agrarie.

(2) Votano in questo « gruppo » i professori di Diritto aeronautico delle Facoltà di Ingegneria.

Gruppo n. 07.07:

Acquedotti e fognature;
Costruzioni idrauliche;
Costruzioni marittime;
Idraulica;
Idraulica agraria con applicazioni di disegno;
Idrografia ed idrologia;
Impianti speciali idraulici.

Gruppo n. 07.08:

Costruzione di macchine;
Macchine;
Macchine marine;
Motori per aeromobili.

Gruppo n. 07.09:

Impianti meccanici;
Meccanica agraria con applicazioni di disegno;
Meccanica applicata alle macchine.

Gruppo n. 07.10:

Costruzione di ponti;
Costruzione di strade, ferrovie e aeroporti;
Costruzioni in legno, ferro e cemento armato;
Costruzioni stradali e ferroviarie;
Ponti e grandi strutture;
Scienza delle costruzioni;
Tecnica delle costruzioni;
Tecnica delle fondazioni e costruzioni in terra;
Tecnica ed economia dei trasporti;
Tecnologia dei materiali e chimica applicata;
Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni;
Trasporti.

NOTA Con deliberazione del Consiglio di presidenza del CNR, le *materie corrispondenti a cattedre di insegnamento* che saranno istituite dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, al quale la tabella è allegata, saranno iscritte nei vari gruppi, in base alla loro affinità con le altre materie ivi contemplate, semprechè le cattedre stesse risultino coperte dal titolare di ruolo.

Tali variazioni saranno comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Comitato dei Ministri di cui all'art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 283.

TABELLA *B*

Gruppi di discipline, determinati ai sensi dell'art. 7 del regolamento per la elezione dei membri di cui alla lettera b) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283.

COMITATO NAZIONALE
PER LE SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE E FILOLOGICHE

Gruppo n. 08.01:

Antichità sarde;
Archeologia e storia dell'arte greca e romana;
Egittologia;
Etruscologia;
Etruscologia e antichità italiche;
Topografia dell'Italia antica;
Topografia di Roma e dell'Italia antica;
Topografia romana.

Gruppo n. 08.02:

Antichità greche e romane;
Epigrafia greca;
Storia e geografia dell'Asia orientale;
Storia greca;
Storia greca e storia romana con esercitazioni di epigrafia romana;
Storia romana con esercitazioni di epigrafia romana.

Gruppo n. 08.03:

Archivistica speciale con esercitazioni e storia degli archivi;
Paleografia e diplomatica;
Storia;
Storia contemporanea;
Storia del Risorgimento;
Storia delle tradizioni popolari;
Storia medioevale;
Storia medioevale e moderna;
Storia moderna.

Gruppo n. 08.04:

Storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;
Storia dell'arte medioevale;
Storia dell'arte medioevale e moderna;
Storia dell'arte moderna;
Storia della musica.

Gruppo n. 08.05:

Archeologia cristiana;
Religioni e filosofie dell'India e dell'Estremo oriente;
Storia del cristianesimo;
Storia delle religioni.

Gruppo n. 08.06:

Geografia;
Geografia economica.

Gruppo n. 08.07:

Estetica;
Filosofia;
Filosofia della scienza;
Filosofia morale;
Filosofia teoretica;
Pedagogia;
Psicologia (1).

Gruppo n. 08.08:

Storia della filosofia;
Storia della filosofia antica;
Storia della filosofia medioevale;

Gruppo n. 08.09:

Filologia bizantina;
Filologia e storia bizantina;
Filologia medioevale e umanistica.
Filologia romana;
Grammatica greca e latina;
Grammatica latina;
Indologia;
Letteratura cristiana antica;
Letteratura delle tradizioni popolari;
Letteratura greca;
Letteratura latina;
Lingua e letteratura latina;
Lingua e letteratura latina medioevale;
Papirologia;
Storia della letteratura latina medioevale.

Gruppo n. 08.10:

Dialettologia siciliana:
Letteratura italiana;
Lingua e letteratura italiana;
Storia della grammatica e della lingua italiana;
Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
Storia della lingua italiana.

Gruppo n. 08.11:

Filologia germanica;
Filologia slava;
Letteratura nord-americana;
Lingua e letteratura francese;
Lingua e letteratura inglese;
Lingua e letteratura polacca;
Lingua e letteratura portoghese;
Lingua e letteratura russa;
Lingua e letteratura serbo-croata;
Lingua e letteratura spagnola;
Lingua e letteratura tedesca;
Lingua e letteratura ungherese.

---

(1) Votano in questo « gruppo » i professori di Psicologia delle Facoltà di Lettere e Magistero.

Gruppo n. 08.12:

Arabo letterario e dialetti arabi, storia e civiltà musulmana;
Ebraico e lingue semitiche comparate;
Filologia semitica;
Glottologia;
Iranico;
Lingua e letteratura albanese;
Lingua e letteratura amarica;
Lingua e letteratura araba;
Lingua e letteratura giapponese;
Lingua e letteratura turca.

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE GIURIDICHE E POLITICHE

Gruppo n. 9.01:

Dottrina dello Stato;
Filosofia del diritto;
Storia delle dottrine politiche;
Storia dei partiti e dei movimenti politici;
Storia degli ordinamenti politici, sociali-amministrativi degli Stati italiani;
Storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici.

Gruppo n. 9.02:

Diritto canonico;
Diritto romano;
Istituzioni di diritto romano;
Storia del diritto italiano;
Storia del diritto romano.

Gruppo n. 9.03:

Diritto agrario;
Diritto civile;
Diritto commerciale;
Diritto del lavoro;
Diritto della navigazione;
Diritto delle assicurazioni private e sociali;
Diritto industriale;
Diritto privato comparato;
Diritto processuale civile;
Istituzioni di diritto privato;
Legislazione del lavoro.

Gruppo n. 9.04:

Diritto amministrativo;
Diritto costituzionale,
Diritto costituzionale italiano e comparato;
Diritto costituzionale regionale;
Diritto ecclesiastico;
Diritto pubblico americano;
Diritto pubblico generale;
Diritto pubblico romano;
Diritto regionale;
Diritto tributario;
Istituzioni di diritto pubblico.

Gruppo n. 9.05:

Diritto penale;
Istituzioni di diritto penale;
Medicina legale e delle assicurazioni (1);
Procedura penale.

Gruppo n. 9.06:

Diritto internazionale;
Diritto internazionale privato e processuale;
Organizzazione internazionale;
Storia dei trattati e politica internazionale.

(1) Votano in questo « gruppo » i professori di Medicina legale e delle assicurazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE ECONOMICHE, SOCIOLOGICHE E STATISTICHE

Gruppo n. 10.01:

Economia e politica agraria (1);
Economia politica;
Istituzioni di economia politica

Gruppo n. 10.02:

Politica economica e finanziaria;
Scienza delle finanze;
Scienza delle finanze e diritto finanziario.

Gruppo n. 10.03:

Sociologia;
Sociologia applicata;
Storia delle dottrine economiche;
Storia economica.

Gruppo n. 10.04:

Assicurazioni sociali;
Demografia;
Geometria analitica;
Istituzioni di statistica;
Matematica generale;
Statistica;
Statistica assicurativa;
Statistica economica;
Statistica sanitaria.

Gruppo n. 10.05:

Matematica finanziaria;
Ragioneria generale ed applicata.

Gruppo n. 10.06:

Merceologia;
Tecnica amministrativa delle imprese dei pubblici servizi;
Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
Tecnica bancaria e professionale;
Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale;
Tecnica industriale e commerciale.

(1) Votano in questo « gruppo » i professori di economia e politica agraria delle Facoltà di Economia e Commercio.

NOTA. — Con deliberazione del Consiglio di presidenza del CNR, le materie corrispondenti a cattedre di insegnamento che saranno istituite dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, al quale la tabella è allegata, saranno iscritte nei vari gruppi, in base alla loro affinità con le altre materie ivi contemplate, sempre che le cattedre stesse risultino coperte dal titolare di ruolo.

Tali variazioni saranno comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Comitato dei Ministri di cui all'art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 283.

Visto: *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LEONE

(7298)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 1963.

Elezioni dei membri dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche di cui alle lettere a), b), c), d), e) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente la organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia;

Visto il proprio decreto 2 agosto 1963, con il quale sono stati determinati il numero e la competenza dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale

delle ricerche, nonchè le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per le cooptazioni e per le nomine dei relativi membri;

Considerato che, entro l'8 agosto 1963, devono essere indette le elezioni per la ricostituzione, secondo le nuove norme, dei citati Comitati nazionali di consulenza;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette le elezioni dei membri dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 4, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), della legge 2 marzo 1963, n. 283.

Art. 2.

La formazione delle liste dei candidati e le elezioni si effettueranno con la procedura stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963.

Le elezioni avranno luogo nei giorni 14 e 15 gennaio 1964 presso i seguenti seggi:

N. d'ordine dei seggi	CITTÀ	SEDE DEL SEGGIO
1	Bari	Università degli studi.
2	Bologna	Università degli studi.
3	Cagliari	Università degli studi.
4	Camerino	Università degli studi.
5	Catania	Università degli studi.
6	Catania	Istituto Universitario di Magistero.
7	Ferrara	Università degli studi.
8	Firenze	Università degli studi.
9	Genova	Università degli studi.
10	Genova	Istituto Universitario di Magistero.
11	Lecce	Università degli studi.
12	Macerata	Università degli studi.
13	Messina	Università degli studi.
14	Modena	Università degli studi.
15	Milano	Università degli studi.
16	Milano	Università di Economia e Commercio « L. Bocconi ».
17	Milano	Università cattolica del Sacro Cuore.
18	Milano	Politecnico.
19	Napoli	Università degli studi.
20	Napoli	Istituto Universitario di Magistero.
21	Napoli	Istituto Universitario Orientale.
22	Napoli	Istituto Universitario Navale.
23	Padova	Università degli studi.
24	Palermo	Università degli studi.
25	Parma	Università degli studi.
26	Pavia	Università degli studi.
27	Perugia	Università degli studi.
28	Pescara	Università degli studi.
29	Pisa	Università degli studi.
30	Pisa	Scuola normale superiore.
31	Roma	Università degli studi.
32	Roma	Università degli studi.
33	Roma	Istituto Universitario di Magistero.
34	Sassari	Università degli studi.
35	Siena	Università degli studi.
36	Torino	Università degli studi.
37	Torino	Politecnico.
38	Trieste	Università degli studi.
39	Urbino	Università degli studi.
40	L'Aquila	Istituto Universitario di Magistero.
41	Salerno	Istituto Universitario di Magistero.
42	Venezia	Istituto Universitario di Magistero.
43	Venezia	Istituto Universitario di Economia e Commercio, Lingue e Letterature straniere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 agosto 1963

LEONE

(7299)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

(2151146) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.